

**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA
VENERDI 14 APRILE 2023 DEL CIRCOLO RICREATIVO FIORELLO BINI.
PRIMA CONVOCAZIONE ORE 20,00 – SECONDA CONVOCAZIONE ORE
21,00**

O.D.G.

- 1) Approvazione modifica dello statuto per adeguamento al d.lgs. 117/2017, Codice del Terzo Settore
- 2) Omissis.



L'Assemblea straordinaria è stata indetta con affissione nei locali e chiamata diretta dei soci a causa dell'urgenza di espletare una ulteriore modifica dello statuto richiesta dagli uffici regionali Runts..

La Presidente pro-tempore Bartolini Gabriella dichiara valida la assemblea e si scusa per la necessità di effettuare questa ulteriore assemblea urgente e passa la parola al segretario Romagnoli Loris che ha seguito tutta la operazione di presentazione dei documenti con Arci e la registrazione dello statuto presso la Agenzia delle Entrate in data 31.03.2023.

Romagnoli informa i soci che l'Associazione circolistica dedicata a Fiorello Bini è nata nel 1970 con la denominazione di Associazione Civile Circolo Ricreativo Fiorello Bini e che successivamente ha modificato, per evitare disguidi interpretativi, la denominazione in Circolo Ricreativo Fiorello Bini, per cui la data dichiarata, per errore, nel precedente statuto approvato, non essendo riconducibile al Circolo attuale va tolta dallo statuto.

Lo statuto approvato in data 17 marzo 2023 riportava erroneamente questa data e successivamente alla trasmissione della documentazione all'Ufficio Toscana ci veniva trasmessa la comunicazione (viene esaminato il documento pervenuto) che lo statuto riportava una dichiarazione di data contrastante con i documenti in possesso.

La necessità fiscale di avere lo statuto in ordine secondo la verifica degli uffici preposti ci permette di ottemperare all'adeguamento obbligatorio al Codice del Terzo Settore secondo il D.lgs 117/2017.

Viene dato lettura all'articolo 1 con evidenza al passaggio relativo alla modifica. I soci chiedono se ci sono altre modifiche da valutare e discutere e non essendoci altri punti passano alla approvazione per alzata di mano, tutti approvano, nessuno astenuto, nessuno contrario.

La presidente sigla in tre copie ogni pagina dello statuto approvato assieme al segretario.

Viene incaricato il segretario Romagnoli di effettuare le necessarie operazioni di registrazione dell'atto ed invio dell'atto registrato agli uffici Runts.

Al punto varie vengono esposti e discussi alcuni lavori urgenti da effettuare nei locali....omissis

e la cronica assenza di volontariato giovanile...omissis

Non essendoci altro da discutere l'Assemblea si scioglie alle ore 21,50.

Letto e sottoscritto

Circolo Ricreativo F. BINI
Via Traversa Pistoiese.1 - 59106 PRATO
Tel. 0574 870599 - Fax 0574 870598
Cod. Fiscale 84006730489
P.Iva 00337320972

Bartolini Gabriella

Romagnoli Loris



STATUTO

Circolo ricreativo Fiorello Bini-APS

ART.1

Denominazione, sede e durata

L'associazione avente denominazione "CIRCOLO RICREATIVO FIORELLO BINI - APS ", con sede legale nel Comune di Prato (Po), Via Traversa Pistoiese, 1, è una associazione non riconosciuta di promozione sociale, costituita ai sensi del Codice civile e nel contesto vigente regolata ai sensi del Dlgs 3 Luglio 2017, n. 117 " Codice del Terzo settore "e sue successive modifiche, aderente ad ARCI APS. L'associazione ha durata a tempo indeterminato.

L'eventuale modifica della sede legale all'interno del medesimo Comune non comporterà modifiche allo Statuto, essendo sufficiente la comunicazione ai competenti Uffici della Pubblica Amministrazione.

L'Associazione potrà, inoltre integrare la denominazione con l'acronimo ETS, richiesto dalla normativa, al momento della perfezionata iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e al momento della sua raggiunta efficacia, senza che ciò richieda modifica dello Statuto.

Essa riconosce le sue radici nella storia dell'anti-fascismo, del mutualismo, del solidarismo nazionale, della memoria storica di lotte per la liberazione per la libertà, dei valori della democrazia e della Costituzione. I suoi principi ispiratori si richiamano ai valori ideali dei movimenti di emancipazione, di tolleranza, di fraternità per la piena valorizzazione di ogni singolo individuo delle attuali e delle future generazioni.

ART.2

Scopo, finalità ed attività

L'associazione è un centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apartitico, a carattere volontario, democratico e antifascista, e' costituita ai sensi del d.lgs n. 117/2017, come ente del terzo settore e associazione di promozione sociale, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del d.lgs. 117/2017, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:


- interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, comma 1 e 2 della legge 8 novembre 2000, n. 328 e successive codificazioni e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992 n. 104 e alla legge 22 giugno 2016, n. 112 e successive modificazioni;
- educazione, istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educative;

Bartolini Gabriele

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- organizzazione di attività sportive e dilettantistiche
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti e prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazioni di danaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

In particolare sono attività dell'associazione;

- promozione del benessere delle persone e del riconoscimento del diritto alla felicità;
- attività ricreative, educative, di formazione e di socializzazione finalizzate all'inclusione sociale delle fasce marginali della società;
- attività ricreative e di socializzazione per anziani;
- attività educative, ricreative e di socializzazione per fasce giovanili di associati e della popolazione di riferimento;
- attività educative, ricreative e di socializzazione per famiglie;
- attività di educazione alla cittadinanza;
- attività formative, educative, divulgative sulla storia contemporanea, sulla Resistenza, sul regime fascista nonché sulla Costituzione Italiana e suoi contenuti;
- Promozione e svolgimento di attività artistiche e culturali, quali teatro, musica, presentazione di libri e film;
- promozione sviluppo delle reti di comunità;


 Beatrice Gebielle

- organizzazione e gestione di eventi di promozione ed approfondimento di tematiche di particolare rilevanza sociale e culturale;
- attività di beneficenza, sostegno a progetti di solidarietà anche attraverso raccolte pubbliche di fondi;
- attività di promozione e valorizzazione dei beni comuni e del territorio;
- promozione e valorizzazione di buone pratiche in materia di sostenibilità ambientale;
- sviluppo e sensibilizzazione verso attività sportive e di attività fisica, quali ballo, bocce, freccette, calcio e ciclismo;
- Ogni altra attività che sia espressione e sviluppo delle attività di utilità generale sopra individuate.

In attuazione delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, sono scopi principali dell'associazione, permettere lo sviluppo culturale e civile tanto dei propri soci, che dell'intera comunità attraverso la promozione e lo sviluppo della socialità e la ricreazione dei legami sociali, la promozione e lo sviluppo della partecipazione e delle relazioni sociali, la promozione e lo sviluppo del senso di comunità, la promozione e lo sviluppo del senso di comunità, la promozione e lo sviluppo del volontariato quale strumento di partecipazione alla comunità per le finalità di cui al presente articolo, la promozione , nonché la libera espressione della personalità degli individui sostenendo la produzione culturale dal basso e della produzione della cultura come bene comune e sensibilizzazione civica.

L'Associazione si impegna ad agire per il contrasto in ogni forma di odio , ogni forma di ignoranza, di intolleranza, di violenza, di censura, di ingiustizia, di razzismo, di discriminazione, di emarginazione, di solitudine forzata.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, le seguenti attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi con criteri fundraising anche in forma organizzata e continuativa e anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o di servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Bontà

Bontà di Ghiella

L'associazione può inoltre svolgere attività di somministrazione alimenti e bevande per i propri soci, quale momento ricreativo e di socialità strettamente complementare alle attività di interesse generale di cui ai precedenti paragrafi ed in maniera conforme alla disciplina di legge e regolamenti vigenti in materia.

L'associazione aderisce all'Associazione Nazionale Arci Aps, federata alla Federazione Arci, di cui condivide le finalità statutarie e ne adotta la tessera nazionale come tessera sociale.

ART.3

Ammissione e numero degli associati

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore senza scopo di lucro che condividono i principi e le finalità espresse nel presente statuto, indipendentemente dalla propria identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica, politica e religiosa, e partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera e con le loro competenze e conoscenze.

L'adesione a socio di un minore di anni 18 dovrà avvenire previo consenso del genitore.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:


- indicazione del nome, cognome, residenza, data del luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici ed eventuale indirizzo di posta elettronica, se in possesso;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi associativi.

L'Organo direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo direttivo, nel libro degli associati.

L'Organo direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.



Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art.5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART.4

Diritti ed obblighi degli associati

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi. I soci minorenni esercitano il diritto di voto mediante rappresentanza da parte di un genitore ;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno il dovere di:


- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni, nonché mantenere un contegno ispirato agli ordinari principi di buona fede, correttezza e decoro nella partecipazione alle attività ed alla frequentazione della sede sociale. In particolare il socio deve mantenere una condotta di rispetto verso gli altri soci e verso gli organismi sociali, nonché verso il buon nome dell'associazione e verso i beni della stessa;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- partecipare alle assemblee;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e nei termini annualmente stabiliti dall'Assemblea; detta quota associativa rappresenta esclusivamente un versamento periodico obbligatorio a sostegno economico dell'associazione e non costituisce pertanto titolo di proprietà o di partecipazione a proventi.

ART.5

Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato si perde per scioglimento dell'associazione, decesso, recesso o esclusione per gravi motivo.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca gravi danni materiali e morali all'associazione o che organizzi o compia atti illeciti all'interno o nell'area di pertinenza dell'ambiente associativo, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver



Bertolini: Ghella

ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La delibera di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni, ma questo non rimetterà in discussione per l'anno in corso la decisione dell'assemblea.

L'associato può sempre recedere volontariamente dall'associazione. Il diritto di recesso è esercitabile in qualsiasi momento.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto o rivendicazione sul patrimonio della stessa.

ART.6

Organi

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione o Consiglio direttivo ;
- il Presidente;
- l'eventuale Organo di controllo se scelto dall'Assemblea oppure obbligatorio secondo quanto previsto dalla legge sul superamento di parametri dimensionali.

ART.7

Assemblea dei soci

L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione.



Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati da almeno tre mesi ed in regola con il pagamento della quota sociale da almeno 10 giorni prima della data di svolgimento.

Nella eventualità che nella associazione siano associati altri enti del Terzo settore, a costoro possono essere attribuiti più voti fino ad un massimo di cinque, proporzionalmente al numero di loro aderenti od associati rispetto al numero dei soci dell'associazione che svolge l'assemblea.

Ciascun associato ha un voto.

I soci minorenni esercitano il diritto di voto mediante rappresentanza da parte di uno dei genitori.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce dell'avviso personale di convocazione. Ciascun associato può rappresentare un massimo di tre deleghe di tre associati.



E' previsto l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, in quanto compatibili, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato.

Le assemblee possono essere ordinarie o straordinarie.


La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione, non nello stesso giorno, e l'ordine del giorno, consegnata a mano con firma per ricevuta o spedita all'indirizzo risultante dal libro degli associati almeno 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del rendiconto finanziario o del bilancio di esercizio, in base al volume dei ricavi realizzati nell'anno.

L'Assemblea straordinaria deve essere convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, determinandone le linee programmatiche e la scadenza di mandato. Alla scadenza dell'ultimo mandato dell'Organo amministrativo in carica deve predisporre una Commissione elettorale per la compilazione della lista dei richiedenti che intendono partecipare all'Organo amministrativo da eleggere. Stabilisce la scadenza della presentazione della lista e la data per la elezione a voto palese o segreto dei componenti;
- approva il rendiconto finanziario o il bilancio di esercizio;
- delibera su approvazione di spese straordinarie relative ad acquisti di proprietà, ristrutturazioni od impegni che richiedano ricorsi a prestiti e mutui con garanzie;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore e promuove le eventuali azioni di responsabilità che si rendessero necessarie nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati, salvo per i casi in cui i soci non hanno rinnovato il versamento della quota sociale stabilita entro i quattro mesi dall'inizio del tesseramento. In questo caso la esclusione e la registrazione del recesso del socio viene discussa e verbalizzata dall'Organo direttivo effettuando il riscontro con il responsabile del tesseramento;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
- delibera sulla adesione ad Associazioni Nazionali con cui vuole condividere le finalità ed i principi;


Bartolin Gabriella

Le votazioni avvengono per alzata di mano. Potranno avvenire a scrutinio segreto nel caso ne facciano richiesta un terzo dei soci presenti aventi diritto di voto.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti nel libro dei soci, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea, sia straordinaria, sia ordinaria, è presieduta dal presidente dell'associazione. Il presidente indica e nomina un segretario verbalizzante per la stesura e la firma del verbale.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti dell'Organo amministrativo non hanno voto.

Le deliberazioni assembleari devono rimanere affisse nelle bacheche interne ai locali dell'associazione per un periodo minimo di 10 giorni.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno metà più uno degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le delibere di modifiche consistenti nel mero adeguamento a mutati requisiti normativi, è sufficiente, in seconda convocazione, la votazione della maggioranza dei presenti.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 49, del d.lgs. 117/2017, per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre la decisione motivata e deliberata con presenza di almeno 3/5 dei soci e voto favorevole di almeno 3/4 dei presenti riuniti in assemblea straordinaria.


Ove non sia raggiunta tale maggioranza nel corso di tre consecutive convocazioni assembleari, ricorrenti a distanza di almeno 10 giorni successivi, lo scioglimento potrà essere comunque deliberato nel corso della terza convocazione qualsiasi sia il numero dei soci presenti e con maggioranza assoluta dei voti.

Previo parere positivo dall'ufficio di cui all'art. 45, d.lgs 117/2017 e in maniera conforme a quanto stabilito dal medesimo decreto, il patrimonio residuo al momento dello scioglimento, dedotte le eventuali passività, verrà devoluto ad altro ente del terzo settore, che abbia analoghe finalità e valori espressi negli art. 1 e 2 del presente Statuto e individuato dalla stessa assemblea, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART.8

Organo di amministrazione

L'Organo di amministrazione o Organo direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.



Benedetto Gebiello

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa e di missione sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale rendiconto finanziario/Bilancio sociale secondo quanto previsto dall'art. 13 d.lgs.117/2017;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- svolgere il tesseramento sociale e deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati che non adempiono al pagamento della quota di tesseramento;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- nominare i responsabili dei vari dipartimenti che costituiscono la struttura organizzativa dell'associazione;
- deliberare i poteri di firma per gli atti amministrativi finanziari;
- curare lo sviluppo delle relazioni e dei rapporti con le altre associazioni, con il territorio e con il governo del territorio per la tutela dell'ambiente e l'applicazione della "democrazia partecipata" sulle scelte progettuali;
- curare il mantenimento della memoria storica del nome a cui l'associazione è dedicata.

L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso fra 5 e 15 nominati dall'Assemblea per la durata di anni 3 (tre) e sono rieleggibili per un massimo di 3 (tre) mandati.


La maggioranza dei componenti sono scelti e proposti tra le persone fisiche associate o proposte da enti associati: si applica l'art. 2382 del Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente in Assemblea la maggioranza dei componenti eletti.

Dalla data della decadenza, l'Organo di amministrazione decaduto continuerà il mantenimento della ordinaria amministrazione fino alla data di subentro del nuovo Organo di amministrazione.

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notifica della loro nomina, devono stabilire le cariche eleggendo il Presidente ed il Vice-Presidente che produrranno per il periodo in



Benedetta Gobello

carica la struttura dell'Organo di amministrazione e dovranno chiedere l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre le informazioni previste dal co. 6, art 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro e se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Gli eletti dell'organo di amministrazione eleggono inoltre:

- un segretario per svolgere le funzioni di elaborazione di verbali, comunicazioni, dichiarazioni, tenuta registri e tutto quanto inerente agli obblighi documentari della vita associativa;
- un cassiere o Tesoriere per le operazioni amministrative di entrate, uscite e relativa documentazione.

Le deliberazioni del consiglio direttivo dovranno essere riportate nel libro dei verbali e restare a disposizione dei soci per la loro eventuale consultazione.

I membri del Consiglio sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni. E' facoltà del Consiglio direttivo di dichiarare decaduto il consigliere che ingiustificatamente non si presenta per 3 riunioni consecutive.

E' facoltà dei componenti dell'organo direttivo di rimettere le loro dimissioni mediante formulazione verbale o scritta , che dovrà essere riportata nel verbale della seduta stessa o della successiva. I consiglieri decaduti o dimissionari possono essere sostituiti da soci esclusi per l'ordine dei voti assembleari, previa accettazione da parte dell'interessato e purchè sussistano i requisiti previsti dallo statuto.

Il consiglio decade quando viene a mancare il numero minimo dei componenti previsto dal presente statuto.

L'assemblea fissata dal presidente decaduto o dai soci deve essere convocata entro 20 giorni per le rielezioni del nuovo consiglio. Sino alla rielezione del nuovo consiglio, il consiglio dimissionario rimarrà in carica per svolgere soltanto compiti limitati alla ordinaria amministrazione.

ART.9

Presidente

Il Presidente pro-tempore rappresenta legalmente l'associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente viene nominato dagli eletti dell'Organo di amministrazione ed alla scadenza del mandato è rieleggibile.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea per gravi motivi con votazione a maggioranza dei presenti.



Paolo di Ghibella

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per avviare il percorso del lavoro della Commissione elettorale che prepari la piattaforma per la elezione di un nuovo Organo che produca il nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea a cui renderà conto delle azioni ordinarie e straordinarie in corso. L'Organo di amministrazione provvederà allo svolgimento delle funzioni di amministrazione ordinaria fino al subentro del nuovo Organo di amministrazione eletto, a cui verranno trasferite tutte le funzioni e nozioni delle azioni in corso.

ART.10

Organo di controllo

Questo Organo sarà nominato al momento in cui sussisteranno i requisiti previsti dal Codice del terzo settore all'art. 30 e 31 del d.lgs.117/2017.

I componenti dell'organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti fra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art 2397 del Codice civile.

L'organo di controllo avrà il compito di vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto della corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo corretto funzionamento.

Dovrà inoltre vigilare sull'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attestando inoltre che l'eventuale bilancio sociale e' stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

ART.11

Revisione legale dei conti

L'Associazione nominerà un Revisore legale dei conti o assegnerà l'incarico ad una Società di revisione legale iscritta nell'apposito registro al momento in cui sussisteranno i requisiti previsti dal codice del terzo settore all'art. 31.

Esso dovrà vigilare sull'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attestando inoltre che l'eventuale bilancio sociale e' stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

ART.12

Patrimonio

Il patrimonio sociale è costituito da:

- eventuali beni mobili e d immobili di proprietà dell'associazione;
- eventuali partecipazioni societarie e investimenti in strumenti finanziari diversi;
- eventuali erogazioni liberali vincolate, donazioni e lasciti;
- eventuali eccedenza degli esercizi annuali.

Bordoli - Gehinelle

Il patrimonio e' utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART.13

Divieto di distribuzione degli utili

L'associazione ha divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

ART.14

Risorse economiche a sostegno dell'associazione

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi, nonché da attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART.15

Bilancio di esercizio/Bilancio sociale ed informativa sociale

L'esercizio sociale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

L'associazione deve redigere il rendiconto finanziario per cassa fino a che permangono le caratteristiche di volume previste dal codice del terzo settore, per poi passare al bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno nella eventualità del superamento di volume.

In entrambi i casi esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio a cui si riferisce il bilancio e depositato, quando previsto dalla legge vigente, presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART.16

Libri

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro o elenco degli associati, tenuto ed aggiornato a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere

Bartolomeo Gabriella

trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;

- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- l'eventuale libro delle adunanze e delle deliberazioni di ogni altro eventuale organo associativo presente nella struttura dell'associazione;

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità:

deve essere presentata e verbalizzata la richiesta specifica e l'Organo amministrativo deve entro 10 (dieci) giorni convocare i richiedenti mettendo a loro disposizione il materiale richiesto. A chiusura deve essere verbalizzato il risultato della verifica con documento di dichiarazione dell'associato.

ART.17

Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, nonchè indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'associazione, per il raggiungimento delle proprie finalità, si avvarrà del volontariato in armonia a quanto previsto dagli articoli 17 e 18 del d.lgs 117/2017.

Ai fini del Codice del terzo settore non si considerano volontari gli associati che occasionalmente coadiuva gli organi associativi nello svolgimento delle loro funzioni.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi ed alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.


Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate mediante autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000, nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione provvederà ad istituire apposito registro vidimato ove iscrivere i volontari ed assicurarli.

ART.18

Lavoratori



Botolin Gohille

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART.19

Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando operativo e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ai fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno dei liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART.20

Disposizioni finali

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Circolo Ricreativo F. BINI
Via Traversa Pistoiese, 1 - 59100 PRATO
Tel. 0574 870599 - Fax 0574 870598
Cod. Fiscale 84006730489
P.Iva 00337320972


Roberto Ghelli

AGENZIA DELLE ENTRATE - DPPT UT PISTOIA

INTERROGAZIONE ATTO NUMERO 403
ATTO PRIVATO SERIE 3
STIPULATO IL 14/04/2023 REGISTRATO IL 21/04/2023
NUMERO ELENCO ATTI/PACCO 3000403

RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE: 84006730489
ID. TELEMATICO: TZ223L000403000YG

CIRCOLO RICREATIVO FIORELLO BINI

ATTO ESENTE

SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'ATTO

N.ORD. COD.FISC.

1 - 84006730489

DATI DESCRITTIVI DELL'ATTO - NEGOZI

N.ORD. Progr. DESCRIZIONE

1 001 - H000 COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE ED ENTE SENZA CONFERIMENTI
AGEVOLAZIONE: TERZO SETTORE ART.82 CC 3-4 DLGS 117/17
VALORE DICHIARATO : 0,00
DANTI CAUSA SOGGETTI: 1

NOTE:

VERBALE E STATUTO

